



COMUNE DI SABBIONETA

FONDO RISCHI CONTENZIOSO – SALVAGUARDIA 2026

PREMESSA

Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 4/2 – par. 5.4 lettera h)

- Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.
- In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.
- Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.
- In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del fondo rischi spese legali sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).
- In presenza di contenzioso di importo particolarmente rilevante, l'accantonamento annuale può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente.
- Gli stanziamenti riguardanti il fondo rischi spese legali accantonato nella spesa degli esercizi successivi al primo, sono destinati ad essere incrementati in occasione dell'approvazione del bilancio di previsione successivo, per tenere conto del nuovo contenzioso formatosi alla data dell'approvazione del bilancio.
- In occasione dell'approvazione del rendiconto è possibile vincolare una quota del risultato di amministrazione pari alla quota degli accantonamenti riguardanti il fondo rischi spese legali rinviati agli esercizi successivi, liberando in tal modo gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi spese legali (in quote costanti tra gli accantonamenti stanziati nel bilancio di previsione).
- È parimenti possibile ridurre gli stanziamenti di bilancio riguardanti il fondo rischi contenzioso in corso d'anno, qualora nel corso dell'esercizio il contenzioso, per il quale sono stati già effettuati accantonamenti confluiti nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente, si riduca per effetto della conclusione dello stesso contenzioso (ad es. sentenza, estinzione del giudizio, transazione, ecc.) che consentano la riduzione dell'accantonamento previsto per lo specifico rischio di soccombenza¹.
- L'organo di revisione dell'ente provvede a verificare la congruità degli accantonamenti.

¹ Modifica prevista dal DM 1 agosto 2019.



COMUNE DI SABBIONETA

CONTENZIOSI RILEVANTI:

CIVILE
- condannatorio (es. risarcimento danni, ripetizione di indebito) - contrattuale (riferito a contestazioni su penalità applicate, ovvero sulla correttezza della prestazione: qui occorre conservare l'impegno di spesa tra i residui passivi, e stimare l'onere di eventuali spese legali);
LAVORO
- impugnazione sanzioni disciplinari conservative ed espulsive; - domanda di pagamento di voci del salario accessorio
TRIBUTARIO
- domande di restituzione di tributi già versati - domanda di riconoscimento di agevolazioni/esenzioni negate - domanda di annullamento di avvisi di accertamento et similia..
AMMINISTRATIVO
- domanda di annullamento di provvedimenti amministrativi di secondo grado (revoca, annullamento, ecc..) - domanda di annullamento di aggiudica di appalti e/o esclusione

OIC – Organismo Italiano Contabilità

Fondi rischi per cause in corso

12. Nella vita operativa di una società possono sorgere situazioni in cui la società si trova coinvolta in qualità di soggetto passivo, in controversie giudiziarie e/o in situazioni di contenzioso. In tali situazioni, ove un esito sfavorevole del contenzioso sia ritenuto probabile, è ragionevole prevedere che si debbano sostenere costi ed oneri per risarcimenti giudiziali o transattivi delle liti in corso. Occorre, inoltre, tener conto che i tempi per la definizione del contenzioso possono essere lunghi, ad esempio a causa dell'articolarsi della controversia in più gradi di giudizio e, pertanto, si rende necessario tenere conto di tale circostanza nella stima delle relative spese legali e processuali. Detta stima è effettuata alla fine di ciascun esercizio in cui il contenzioso è in essere, sulla base di una adeguata conoscenza delle situazioni specifiche, dell'esperienza passata e di ogni altro elemento utile, inclusi i pareri di esperti, che permetta di tenere in adeguato conto il prevedibile evolversi del contenzioso.

Pronunce Corte dei Conti

La Corte Conti Emilia Romagna, tra le tante, con delibera 27/2023 rileva:

La Sezione ribadisce che la situazione di possibili contenziosi, anche potenziali, deve essere specificamente fatta oggetto di ricognizione da parte dell'ente e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità. La violazione di detti obblighi induce quindi la Sezione a richiamare l'ente e l'Organo di revisione al rispetto formale dei suddetti obblighi e in proposito, il Comune dovrà effettuare la classificazione delle passività potenziali distinguendole tra debiti certi, passività probabili, passività possibili e passività da evento remoto, secondo i seguenti principi:

- il debito certo - indice di rischio 100%, è l'evento che si è concretizzato in una sentenza esecutiva, ma momentaneamente sospesa ex lege;



COMUNE DI SABBIONETA

- la passività "probabile", con indice di rischio del 51%, (che impone un ammontare di accantonamento che sia pari almeno a tale percentuale), è quella in cui rientrano i casi di provvedimenti giurisdizionali non esecutivi, nonché i giudizi non ancora esitati in decisione, per cui l'avvocato abbia espresso un giudizio di soccombenza di grande rilevanza (cfr., al riguardo, documento OIC n. 31 e la definizione dello IAS 37, in base al quale l'evento è probabile quando si ritiene sia più verosimile che il fatto si verifichi piuttosto che il contrario);
- la passività "possibile" che, in base al documento OIC n. 31, nonché dello IAS 37, è quella in relazione alla quale il fatto che l'evento si verifichi è inferiore al probabile e, quindi, il range oscilla tra un massimo del 49% e un minimo determinato in relazione alla soglia del successivo criterio di classificazione;
- la passività da evento "remoto", la cui probabilità è stimata inferiore al 10%, con accantonamento previsto pari a zero.

La stima del rischio di soccombenza si sintetizza come di seguito:

Definizione	Stima del rischio	% accantonamento
Certa	100%	100%
Probabile	51%	Almeno 51%
Possibile	Tra il 10% e il 49%	Tra 0% e 49%
Remota	Inferiore al 10%	0%

Quantificazione del rischio per accantonamento:

Il valore del fondo per ogni giudizio è dato da: Valore della domanda x indice di rischio = Fondo

CONTENZIOSI RILEVANTI ALLA DATA DI PREDISPOSIZIONE DELLA SALVAGUARDIA 2026

Area Finanziaria

Per quanto conosciuto, alla data del 21/07/2026, per il proprio settore non risultano da segnalare contenziosi.

Area Amministrazione Generale:

Contenziosi Civile

- Con delibera di Giunta Comunale n. 230 del 27/12/2022 si è stabilito di richiedere assistenza giudiziale all'avv. Massimiliano Gioncada, amministrativista esperto in materia di servizi sociali, ai fini dell'accertamento della natura delle prestazioni assistenziali erogate nel tempo in favore di un utente disabile, con conseguente recupero delle somme non dovute, sinora spese dal Comune di Sabbioneta. L'incarico, il cui compenso ammonta ad € € 5.795,62, è stato affidato con determinazione n. 509 del 30/12/2022. Poiché la vicenda legale è rimasta nella fase che precede l'instaurazione di contenzioso avanti l'Autorità Giudiziaria, l'Amministrazione Comunale, con deliberazione di Giunta n. 131 del 23/09/2025 ha conferito procura all'Avv. Gioncada per procedere nella vertenza tramite via giudiziale. L'onere economico dell'incarico è stato aggiornato, con sostituzione dell'importo precedentemente preventivato, e ammonta a complessivi € 10.289,71. Si precisa che ad oggi non è ancora stato presentato ricorso dinanzi l'Autorità Giudiziaria e che l'Avv. Gioncada ha rinunciato all'incarico, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 357 del 15/01/2026. La somma di € 10.289,71 è stata accantonata nel risultato di amministrazione per finanziare l'affidamento di incarico ad un nuovo legale.
- Con atto di Giunta Comunale n. 89 del 24/06/2025, a seguito di formale diffida di controparte in merito al subentro nella concessione di una cappella cimiteriale, è stato individuato quale consulente legale per la fase di supporto



COMUNE DI SABBIONETA

all'ente e per la successiva eventuale fase di contenzioso, l'Avv. Vincenzo Mustica. Con determinazione n. 275 del 26/09/2025 è stata impegnata la spesa complessiva di € 1.443,64 quale compenso all'Avv. Vincenzo Mustica per l'assistenza all'Ente nella fase stragiudiziale. Al momento sulla vicenda non è stato instaurato alcun contenzioso avanti l'Autorità Giudiziaria.

Per quanto conosciuto, alla data del 21/07/2026, per il proprio settore non risultano da segnalare ulteriori contenziosi.

Area Tecnico Manutentiva:

Per quanto conosciuto, alla data del 21/07/2026, per il proprio settore non risultano da segnalare contenziosi.

Area Servizi Turistici e attività culturali:

Per quanto conosciuto, alla data del 21/07/2026, per il proprio settore non risultano da segnalare contenziosi.

Area Polizia Locale:

VERBALE	STATO	GIUDICANTE	PRESETAZIONE	IMPORTO	FCDE
2398/25	IN CORSO	GIUDICE DI PACE	14/05/2025	193,65	SI
900A/25	IN CORSO	GIUDICE DI PACE	26/03/2025	214,54	SI
1187U	IN CORSO	GIUDICE DI PACE	30/05/2025	311,77	SI
2586R/25	IN CORSO	GIUDICE DI PACE	02/07/2025	187,77	SI
2629R/25	IN CORSO	GIUDICE DI PACE	14/07/2025	178,6	SI
2796R/25	IN CORSO	PREFETTURA	29/09/2026	129,8	SI
3074R/26	IN CORSO	PREFETTURA	11/03/2026	190,59	SI
3111R/26	IN CORSO	PREFETTURA	15/05/2026	178,84	SI
3162R/26	IN CORSO	GIUDICE DI PACE	22/04/2026	178,84	SI
3301R/26	IN CORSO	GIUDICE DI PACE	15/06/2026	179,9	SI
3338R/26	IN CORSO	GIUDICE DI PACE	07/07/2026	178,84	SI

Si precisa che il valore dei contenziosi trova copertura in FCDE.

Premesso ciò, per quanto conosciuto, alla data del 21/07/2026, per il proprio settore non risultano da segnalare ulteriori contenziosi.

Area Digitalizzazione

Per quanto conosciuto, alla data del 21/07/2026, per il proprio settore non risultano da segnalare contenziosi.

Sabbioneta, li 21/07/2026

Area Finanziaria

Area Servizi Turistici e attività culturali

Area Amministrazione Generale

Area Polizia Locale

Area Tecnico Manutentiva

Area Digitalizzazione